

Giurisdizioni speciali - caratteri distintivi delle giurisdizioni speciali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2630 del 07/08/1972

Distinzione dall'arbitrato obbligatorio.

Per stabilire il carattere differenziale tra arbitrato obbligatorio o necessario e giurisdizione speciale deve essere avuto riguardo alla scelta dei componenti del collegio giudicante: se tale scelta è rimessa alla libera volontà delle parti si ha l'arbitrato necessario; se essa è rimessa ad una pubblica autorità che non sia parte in causa, e senza ingerenza dei litiganti, si ha giurisdizione speciale. (nella specie è stato ritenuto che l'art 24 del RD 15 ottobre 1925, n 2578, contenente Disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, prevede un arbitrato obbligatorio e non una giurisdizione speciale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2630 del 07/08/1972